



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 maggio 2015 n.69

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 54, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n.28

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 6 maggio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 29 DICEMBRE 2010 N. 201 - ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - ED AL
RELATIVO ALLEGATO "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE E STATUTO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO"**

Art. 1

1. Dopo l'articolo 6 dell'Ordinamento della professione di Commercialista ed Esperto Contabile e Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n. 201, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 6 bis

(Istituzione dell'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti)

1. E' istituito l'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti al quale possono iscriversi i dottori commercialisti e gli esperti contabili regolarmente iscritti in un equivalente albo estero, alle condizioni specificate ai successivi articoli.
2. Con delibera del Consiglio dell'Ordine possono essere fissati limiti quantitativi all'iscrizione dei professionisti non residenti.

Art. 6 ter

(Limiti temporali)

1. L'iscrizione all'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti, che consente di esercitare la libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto

Contabile nel territorio della Repubblica di San Marino, è temporanea ed è disposta, per la durata di ciascun incarico professionale, dal Consiglio dell'Ordine, su istanza scritta dell'interessato, alla quale sono allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritto all'Albo di un Ordine equivalente a quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino che consenta, a condizioni di reciprocità, l'iscrizione anche temporanea degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;
 - b) aver eletto un domicilio professionale nella Repubblica di San Marino presso un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - c) godere dei diritti civili;
 - d) non versare in una delle condizioni di divieto o di incompatibilità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
 - e) avere ricevuto una proposta di incarico professionale da svolgersi nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - f) avere indicato la durata dell'incarico professionale da svolgersi nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - g) avere comunicato per iscritto al proprio Ordine di appartenenza la richiesta di iscrizione temporanea all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino.
2. Tutti i documenti di cui al comma 1 devono essere regolarizzati con le imposte di bollo e non devono avere data anteriore di tre mesi a quella di deposito della domanda.

Art. 6 quater
(Iscrizioni)

1. Le iscrizioni di cui all'articolo 6 bis sono effettuate su conforme delibera del Consiglio dell'Ordine che deve essere adottata entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza da parte dell'interessato.
2. Nella valutazione dell'istanza devono essere tenuti presenti solamente i requisiti di cui all'articolo 6 bis, non essendo necessaria l'abilitazione di cui all'articolo 7.

Art. 6 quinquies
(Rispetto delle norme)

1. Coloro che sono iscritti all'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti, in forza di quanto stabilito dall'articolo 6 bis, nell'esercizio della professione in territorio sammarinese, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari del presente Statuto e devono attenersi al rispetto di tutte le altre norme vigenti nell'ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino.
2. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili provvede a segnalare formalmente all'Ordine di appartenenza, sulla base di modalità definite mediante accordi stipulati con omologhi Ordini di Stati esteri, le violazioni poste in essere dagli iscritti all'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti, al fine dell'adozione degli atti di competenza.”.

Art. 2

1. All'articolo 7 dell'Allegato al Decreto Delegato n. 201/2010, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma:
“15 bis. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale devono iscriversi all'Ordine e all'Albo o all'elenco dei sospesi entro il termine di un anno dalla data di superamento dell'esame di

abilitazione; decorso tale termine l'iscrizione sarà consentita solo a seguito del superamento di un nuovo esame di abilitazione.”.

Art. 3

1. All'articolo 8 del Decreto Delegato n. 201/2010, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

“7 bis. Per coloro che hanno iniziato il tirocinio professionale senza averlo completato prima dell'entrata in vigore dei Decreti n. 109/2004 e n. 110/2004 il termine per sostenere gli esami per l'abilitazione professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo è fissato al 30 giugno 2016.

7 ter. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale e non si sono mai iscritti all'Ordine e all'Albo o all'elenco dei sospesi hanno termine fino al 30 giugno 2016 per iscriversi; decorso tale termine l'iscrizione sarà consentita solo a seguito del superamento di un nuovo esame di abilitazione.”.

Art. 4

1. L'articolo 18 dell'Allegato al Decreto Delegato n. 201/2010 è così modificato:

“Art. 18

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno ed ha le seguenti competenze:

- a) discutere, approvare, modificare il Bilancio di previsione, entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di riferimento, ed il Conto consuntivo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b) provvedere alla elezione dei membri del Consiglio;
- c) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
- e) discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente Statuto e dalla Legge sia riservato alla sua competenza.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 maggio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini